



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

(Prov. di Agrigento)

ORDINANZA N. 16 DEL 09-12-2014

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

IL SINDACO

CONSIDERATO che su tutto il territorio comunale è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto "porta a porta";

TENUTO CONTO che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi calendari di conferimento;

ATTESO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, laddove sperimentato ed attuato, ha rappresentato il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;

VISTO che è stato accertato:

- che permangono casi di abbandono dei rifiuti che spesso configurano la creazione di piccole discariche abusive;
- che spesso vengono utilizzate le pertinenze stradali per abbandonare rifiuti e materiale inerte;
- l'abbandono in genere di carte, sacchetti vuoti, volantini pubblicitari, lattine, bottiglie di plastica, di vetro e quant'altro;

RITENUTO necessario ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative le modalità di raccolta differenziata di rifiuti, atteso che i comportamenti sopra descritti determinano:

- situazioni di degrado urbano;
- perdita di efficienza del servizio di raccolta differenziata, con aggravio sui costi complessivi del servizio a danno della stessa comunità;
- l'insorgere di gravi inconvenienti igienico - sanitari

VISTO l'art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/34;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale"

RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54 – comma 2 – del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicati nei calendari;
2. Il divieto di abbandonare materiale di qualsiasi genere e natura (bottiglie di vetro e plastica, lattine, etc...) su piazze e aree pubbliche, giardini, gradinate e gradini pubblici, lungo le pertinenze stradali e negli spazi privati;
3. Il divieto di abbandonare materiale inerte c/o di risulta di qualsiasi genere e natura su aree e suoli pubblici nonché su aree e suoli privati;
4. Il divieto di abbandono di volantini o altro materiale pubblicitario nelle piazze e nelle strade cittadine.

AVVERTE

- che le violazioni delle prescrizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 (euro cinquanta/00), salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche.

DEMANDA

- alle Forze dell'Ordine ed al Comando di Polizia Locale la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.

DISPONE

- che la presente ordinanza, oltre ad essere trasmessa alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale, sia pubblicata sul sito del Comune, all'Albo Pretorio e mediante affissione nei luoghi più frequentati dai cittadini.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 e dalla l.r. n. 10/91, e s.m.i., presso il T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Regione entro 120 giorni.

IL SINDACO
Santo SABELLA

